

Luci e Ombre di una Circolare

di GIOVANNI VALENTINOTTI

Sul caso dei sequestri di materiale storico-postale un primo risultato arriva dalla circolare Famiglietti


Il 17 ottobre è stata emanata dal direttore generale degli archivi di Stato dottor Gino Famiglietti una circolare rivolta ai propri collaboratori terri-

toriali, per orientare ed uniformare i comportamenti in relazione alle azioni di recupero e di tenuta dei materiali archivistici appartenenti al demanio dello stato, a fronte delle recenti azioni di sequestro e ai procedimenti penali in corso che hanno creato allarme e sconcerto nel mondo collezionistico e commerciale.

Questa circolare è la conseguenza di un importante lavoro fatto da un gruppo di "volenterosi" affiancati successivamente dai rappresentanti delle associazioni dei collezionisti e dei commercianti filatelici che hanno denunciato la grave situazione venutasi a creare in questi mesi, a causa di discutibili interpretazioni delle Legge Urbani del 2004 frutto di segnalazioni all'autorità giudiziaria di funzionari

delle soprintendenze archivistiche.

Ricordo che sono scattate denunce di ricettazione per com-



Lettera da Bologna a Sasso con contenuto a stampa 10 settembre 1810, che la circolare Famiglietti esclude dall'interesse della soprintendenza

mercanti e collezionisti e in 2 casi anche sentenze contrastanti (una di condanna, appellata, e una di assoluzione, dal medesimo tribunale).

Dico subito che la circolare emanata affronta una parte delle problematiche da noi poste e introduce per la prima volta alcuni concetti utili alla chiarezza, pur non risolvendo le questioni stante una definizione a monte nel Codice dei beni Culturali che continua ad essere ambigua e indeterminata.

Il nocciolo della questione riguarda la definizione di Bene culturale e di Bene demaniale: ora appare evidente, anche solo con un piccolo esercizio di buon

senso, che i due termini non identificano lo stesso oggetto, ma siccome questa elementare qualità pare essere carente nella testa di molti, forse moltissimi funzionari pubblici, il bene demaniale è definito bene culturale a prescindere. Per cui qualcuno ha interpretato e interpreta che tutte le lettere e le carte con indirizzo pubblico sono beni demaniali e beni culturali con tutte le spiacevoli conseguenze per chi detiene o commercializza tali prodotti.

La circolare su questa questione introduce un elemento di chiarezza quando definisce che i documenti indirizzati a enti pubblici possono essere scartati perché non ritenuti importanti e necessari e quindi possono essere sdemanializzati, e che anzi esistono dai primi del Novecento apposite normative chiamate "massimari" che regolamentano queste dismissioni. Anzi, nell'exkursus storico a premessa dei dispositivi, nella circolare si menzionano diverse occasioni di scarti anche riferibili ai periodi preunitari.

La presa d'atto che nei secoli ci sono state procedure di scarto, che prima dello "sversamento" negli Archivi di Stato si è proceduto a eliminare le carte ritenute superflue, e che dai primi del Novecento conosciamo normative specifiche e dettagliate che indicano ciò che non essendo di interesse storico e pubblico va scartato e ciò che invece va mantenuto e conser-

vato, dovrebbe da sola risolvere definitivamente la questione: infatti se le carte pubbliche sono state scartate perché non ritenute di interesse sulla base di normative e quindi sono state "sdemanializzate" e conferite alla Croce Rossa italiana almeno dalla fine dell'Ottocento sino a circa 10 anni fa, per queste non può essere mantenuta la qualifica di bene culturale e quindi non ne discende nessun limite al possesso e alla commercializzazione.

Ora qualcuno tra i funzionari obietta che il collezionista o il commerciante dovrebbe dimostrare la provenienza esibendo i verbali di scarto, dimostrando o malafede o insipienza, è noto a tutti quelli che lavorano in enti pubblici che le procedure di scarto si fanno in forma massiva (ad esempio "36 faldoni contenenti

carte dal 1890 al 1920 appartenenti al titolo II cat. II" ecc.), e si sono perse anche moltissimi verbali per negligenza di funzionari che li dovevano conservare.

Per non parlare che è a carico di chi accusa dimostrare l'esistenza del reato e non a carico di chi è accusato.

Altro concetto importante riguarda la distinzione operata in alcuni passaggi della circolare tra Atti e Documenti, intendendo per atti le decisioni, le delibere e quanto fa fede pubblica e per documenti le carte occorse per arrivare agli atti medesimi, chiarendo che gli atti sono sempre beni demaniali mentre i documenti possono essere oggetto di scarto e quindi sdemanializzati. Questa distinzione è molto importante in quanto il materiale in possesso di collezionisti e commercianti fa parte della

seconda categoria, mentre non mi risulta che siano sul mercato Atti, se non come duplicati. Così come si fa chiarezza sugli atti privati, demaniali e non scartabili, che riguardano gli Archivi notarili per la parte che il notaio deposita obbligatoriamente e non invece le copie date anche in originale consegnate agli attori.

Si ribadisce che i documenti a stampa essendo duplicati non sono di interesse e le lettere affrancate senza contenuto sono permesse, come chiarito dalla circolare del 1986 che viene allegata a questa nuova. E qui qualcuno dovrebbe spiegare a qualche solerte funzionario che si è sequestrato anche materiale di questo genere con evidente commissione di abuso, che andrebbe sanzionata e sulla quale sarebbe utile richiedere danni agli interessati.

Per ultimo si indica che le modalità di eventuali recuperi di



Lettera da Crevalcore a Cento del 5 agosto 1836 riguardante l'invio di un avviso di Concorso, anche questa considerata non di interesse, ma egualmente sequestrabile per le ambiguità di cui all'articolo



PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA

MUNICIPIO DI FABBRICO

N. 266

OGGETTO

Richiesta d'atto

ALLIGATI N.

Risposta al
del
N.°

All. Cu. le Signor
Sindaco di
Novellara

Li 1 Marzo 1886.

Prego codest'ufficio
a voler trasmettere il
certificato delle pubbli-
cazioni di matrimonio
contrarii tra Giovanni
Giuseppe e Trippa Ma-
rianna, pubblicazioni
che dovevano essere in anche
costi ore la spesa tiene la
sua residenza.

M. Sindaco
S. Marassi



Piego da Fabbrico a Novellara del 2 marzo 1886 con contenuto riguardante la richiesta di un atto, anche questa esattamente compatibile con i massimari di scarto, ma egualmente oggetto di sequestro. Sarebbe interessante sapere chi può sostenere che questi materiali siano di particolare interesse storico

materiale ritenuto di interesse storico e archivistico debbano avvenire attraverso la procedura della Rivendica, procedura di tipo amministrativo che quindi esclude l'utilizzo di sequestri, indagini dei Carabinieri ecc.

Queste erano le luci, ma nella circolare sono presenti anche ombre, alcune piuttosto significative:

1) Si introduce una considerazione per certi aspetti comprensibile, ovvero che le procedure di scarto potrebbero essere state eseguite facendo errori e quindi scartando materiale che era da conservare e si conclude

che per questo quelle carte non si intendono sdemanializzate.

Ora questa affermazione rimette tutto in discussione in quanto chi stabilisce l'errore? E perché se errore è stato commesso ci deve rimettere chi possiede attualmente il documento?

2) Come ho descritto sopra si opera la distinzione tra Atti e Documenti; tuttavia nei vari passaggi e nei vari capitoli della circolare questa distinzione non è chiara, ci sono ambiguità che lasciano spazi a interpretazioni contraddittorie, considerando anche il fatto che i responsabili di tali interpretazioni sono i Soprintenden-

ti regionali (21?) tra i quali sappiamo albergano posizioni diverse, alcune definite nelle riunioni a cui abbiamo partecipato come "talebano".

3) Mentre nelle parole espresse dal dott. Famiglietti abbiamo compreso che le azioni di recupero investono materiali ritenuti "di particolare interesse storico ed archivistico" e quindi, conoscendo quanto è presente sul mercato, azioni del tutto eccezionali, nel testo non vediamo questa sottolineatura che riduce gli interventi di recupero a situazioni ben identificate e circoscritte.

Il rischio è di nuovo di aprire un contenzioso infinito.

È evidente che, in assenza di modifica della legge per la parte sciagurata della definizione del Bene culturale, una circolare emessa da un funzionario dello stato non può risolvere in via definitiva le questioni che abbiamo di fronte e che la circolare è un documento interno che norma i comportamenti dei dipendenti del settore, per cui altre entità, i militari del nucleo della tutela, i magistrati possono non considerare quanto emanato limitandosi a una mera applicazione della legge. Addirittura gli stessi funzionari della soprintenden-

za, quando chiamati dal magistrato in qualità di ausiliari di Polizia giudiziaria, possono essere svincolati dagli obblighi di rispetto della circolare interna.

In sintesi la strada è ancora lunga, abbiamo un interlocutore che può introdurre elementi di chiarezza, ma se non si opera in via legislativa ho l'impressione che ci attendano momenti negativi sia per le iniziative che potranno essere intentate contro collezionisti e commercianti sia per la tenuta di un mercato che certamente non trae beneficio dalla indeterminazione e dalla confusione.